

**SISTEMI DI MISURA 2G: ORIENTAMENTI RELATIVI ALLE  
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DEL TRATTAMENTO  
ORARIO, AGGREGAZIONE E  
CONFIGURAZIONE**

*Documento di consultazione 466/2017/R/eel del 22 giugno 2017*

**Osservazioni di Eletticità Futura**

*24 luglio 2017*

**Considerazioni di carattere generale**

Eletticità Futura condivide la necessità di predisporre regole chiare ed efficaci finalizzate a favorire il dispiegamento dei benefici per il sistema elettrico derivanti dalle caratteristiche e funzionalità del misuratore 2G. Per tale motivo, si accoglie favorevolmente il presente Documento di Consultazione e le relative proposte, riguardo alle quali si riportano alcune osservazioni nei successivi spunti di consultazione.

**Risposte agli spunti per la consultazione**

*Q1 Si condivide l'orientamento che prevede un periodo transitorio di 12 mesi dalla messa a regime di un misuratore 2G prima del passaggio al trattamento orario del punto di prelievo ai sensi del TIS? In alternativa si possono prevedere tempistiche diverse, eventualmente differenziate sulla base della tipologia dei punti di prelievo (clienti domestici/non domestici) o del livello di potenza?*

*Q2 Si ravvedono ulteriori criticità nelle modalità del passaggio al trattamento orario di tutti i punti di prelievo con misuratore 2G?*

*Q3 Si ritiene opportuno valutare eventuali ulteriori modifiche al settlement a seguito dell'installazione massiva dei misuratori 2G?*

Q1. Si condivide pienamente la necessità di consentire all'utente del dispacciamento di avere nella propria disponibilità le curve quartorarie con sufficiente profondità temporale prima del passaggio al trattamento orario del punto di prelievo dotato di misuratore 2G. Si chiede però di definire meglio il periodo di 12 mesi: il passaggio al trattamento orario dovrà avvenire dal momento in cui il venditore avrà effettivamente a disposizione uno storico di 12 mesi delle misure; inoltre, qualora il cliente nell'arco dei 12 mesi cambi venditore, allora il venditore entrante dovrà avere diritto a ricevere tutto lo storico delle misure orarie (cioè le misure dei mesi precedenti allo *switching*) al fine di garantirgli una corretta programmazione del punto.

Alla luce delle suddette considerazioni, evidenziamo l'opportunità di fissare il primo passaggio al trattamento orario a partire almeno dal mese di agosto 2018 (con la prima aggregazione da parte del SII a partire almeno dal mese di settembre 2018). Ciò consentirebbe di superare la parziale disponibilità dei dati dei mesi di giugno e luglio 2017, considerato pure che i primi dati quartorari da contatori 2G verranno resi disponibili dal SII attraverso la nuova piattaforma *cloud based*, il cui avvio all'esercizio è previsto nell'ultima settimana di luglio e quindi il primo mese effettivamente completo di dati orari potrà essere proprio il prossimo mese di agosto.

Q2-Q3. L'Autorità designa un principio di gradualità applicativa che, sostanzialmente, prevede il passaggio al trattamento orario secondo un andamento pressoché lineare distribuito in un arco temporale di durata pari alla durata del Piano di sostituzione. Ciò nonostante gli operatori dovranno potenziare i propri sistemi di gestione delle misure dovuto al consistente incremento di dati che riceveranno. Nelle more, al fine di mitigarne l'impatto soprattutto nella prima fase di avvio, potrebbero essere integrati i tracciati giornalieri con i quali saranno trasmesse le misure quortarie con il valore del totalizzatore cumulato dei prelievi effettuati nelle varie fasce. Con l'aumentato volume dei POD orari ciò potrà infatti facilitare tutti gli operatori nelle attività gestionali soprattutto, come detto, nella fase iniziale, sollevandoli dagli oneri connessi al ricorso sistematico ad attività di aggregazione dei dati quortari.

Inoltre, sempre al fine di facilitare gli operatori nelle attività gestionali, riteniamo opportuno evidenziare la necessità che il SII, già nella prima fase di avvio della nuova piattaforma *cloud based*, garantisca la possibilità di fruire di un adeguato sistema di filtri a supporto delle attività di download delle curve orarie al fine di ottimizzare i periodi ed i perimetri di riferimento e quindi i volumi scaricati.

Riguardo alle attività di aggregazione del SII, alla luce del consistente incremento di misure che gli operatori riceveranno, si ritiene essenziale che il Sistema Informativo Integrato metta a disposizione degli operatori gli strumenti e le informazioni necessarie per le verifiche sulla correttezza delle aggregazioni.

*Q4 Si condivide l'orientamento dell'Autorità di prevedere che le operazioni di configurazione delle informazioni contrattuali che dovranno essere gestite dai sistemi di misura 2G siano effettuate con un processo centralizzato attraverso il SII?*

*Q5 Si ritiene, in generale, correttamente individuata l'attribuzione delle responsabilità per la configurazione del sistema di misura 2G?*

Q4. Si condivide l'orientamento dell'Autorità. Si intende però evidenziare l'opportunità di armonizzare l'attuale regolazione al fine di sollevare le Imprese di Distribuzione (ID) dagli oneri previsti nei casi di degrado delle *performances* come definite nell'Allegato B della delibera 87/2016/R/eel – livello L-2.01 – qualora gli stessi siano riconducibili a disservizi del SII.

Q5. Si condivide l'orientamento dell'Autorità.

*Q6 Si ritiene utile prevedere che le informazioni gestite dal misuratore non già contenute nel SII possano costituire ulteriori elementi del corredo informativo del punto di prelievo, prevedendone un primo caricamento e poi il successivo aggiornamento attraverso il processo di configurazione? Illustrare brevemente le motivazioni.*

*Q7 Quali ulteriori elementi dovrebbero essere considerati al fini di definire correttamente il processo di configurazione?*

*Q8 Si condividono le modalità di implementazione proposte?*

Q6. Si ritiene condivisibile l'integrazione del RCU con le informazioni gestite nel processo di configurazione ma si ritiene più opportuno rimandare tali valutazioni a successivi approfondimenti.

Q7. Si condivide la previsione di integrare il processo di configurazione con i processi commerciali di switching e voltura nell'ambito del Mercato Libero. In tali casi, infatti, vengono modificate le condizioni contrattuali applicate al cliente, tra cui anche la configurazione delle fasce orarie. Si ritiene

pertanto opportuno prevedere la possibilità che quest'ultima possa essere aggiornata contestualmente alla decorrenza della prestazione. Analogamente, per tutti i punti di prelievo che dal mercato libero rientreranno nei servizi di Ultima Istanza (Maggior Tutela e Salvaguardia), il SII dovrebbe procedere a ripristinare la configurazione di default delle fasce: tali mercati sono infatti caratterizzati da una struttura regolata delle fasce e delle tariffe e non possono pertanto essere permesse delle offerte evolute, come quelle con fasce personalizzate, tipiche di mercati liberi e concorrenziali.

Riguardo ai dati da visualizzare obbligatoriamente sul contatore e quelli personalizzabili dal venditore, si ritiene opportuno prevedere che il POD sia sempre visualizzato sul display: infatti, pur consapevoli dei profili di privacy connessi a tale dato e condividendo le preoccupazioni di AEEGSI in merito al possibile utilizzo fraudolento di tale informazione, si ritiene utile garantire la fruibilità di tale informazione al cliente per tutte le necessità e soprattutto nel caso di segnalazione guasti e del tempestivo intervento, essendo l'unico codice che identifica univocamente il punto di prelievo.

Infine, si segnala che la *“Data di inizio del contratto con il venditore”* per ragioni regolatorie è rappresentata formalmente dalla data di firma del contratto di fornitura, che non coincide però con la data di inizio effettivo della fornitura. Per evitare confusione nel cliente finale, si chiede pertanto che la data visualizzata sul display sia la *“Data di inizio fornitura con il venditore attuale”*.